



COMUNE DI TRENTO

PRG

VARIANTE NORMATIVA 2026

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

ai sensi del d.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. e s.m.
e dell'art. 20 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15

SERVIZIO URBANISTICA

Trento, ottobre 2026

Indice generale

Premessa.....	2
1. Riferimenti normativi e procedurali.....	3
1.1 Riferimenti normativi.....	3
1.1.1 Aspetti procedurali della verifica di assoggettabilità a VAS.....	3
1.1.2 Conduzione del processo di verifica di assoggettabilità a VAS.....	4
1.1.3 Verifica dell'interferenza tra la variante al PRG e i siti della Rete Natura 2000.....	5
1.1.4 Quadro normativo di riferimento.....	7
2. Definizione del “Quadro logico della variante”.....	7
2.1 Obiettivi, strategie e azioni della variante.....	8
2.2. Lo scenario zero.....	9
2.3 Lo scenario di variante e sua evoluzione.....	9
2.4 Inquadramento generale e finalità.....	9
3. Il Contesto territoriale e ambientale.....	10
3.1 Individuazione delle variabili ambientali e territoriali.....	11
3.2 Quadro conoscitivo ambientale.....	11
3.2.1 Qualità dell’acqua e del sottosuolo.....	12
3.3 Sintesi del quadro conoscitivo ambientale.....	14
4. Valutazione degli obiettivi e delle strategie.....	15
4.1 Verifiche di coerenza interna.....	15
4.2 Verifiche di coerenza esterna.....	18
5. Valutazione delle azioni.....	24
5.1 Impianti di distribuzione di carburanti (artt. 71, 83 bis).....	24
5.2 Distanze (artt. 3, 37, 39, 87, 97).....	30
5.3 Recupero dei sottotetti (artt. 34, 37, 57 bis, 86 bis, 87).....	30
5.4 Edifici esistenti in aree agricole e zone a verde privato (artt. 57 bis, 72).....	31
5.5 Verifica della coerenza con la classificazione acustica comunale.....	31
5.6 Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi sull'ambiente.....	31
6. Partecipazione e consultazione pubblica.....	34
6.1 La mappatura dei soggetti coinvolti e modalità di partecipazione pubblica.....	34
6.1.2 Esito del procedimento di consultazione delle Circoscrizioni.....	35
6.1.3 Esito del periodo di pubblicazione della variante a seguito della prima adozione.....	36
7. Conclusioni.....	37

Premessa

Il presente documento costituisce il documento di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica della variante al Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Trento denominata "*Variante normativa 2026*", adottata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 107 di data 24 giugno 2026, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, lettere a) ed e), della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (di seguito L.P. 15/2015) richiesto, con parere del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della PAT (prot. n. PAT/RFS013-10/08/2026-0641571) espresso a seguito della Conferenza dei servizi, quale integrazione alla documentazione di prima adozione.

Come richiamato dal medesimo parere, la presente verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica è predisposta ai sensi del d.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg e s.m. e dell'art. 20 della L.P. 15/2015, al fine di accertare se la variante sia suscettibile di determinare effetti significativi sull'ambiente tali da richiedere lo svolgimento della procedura completa di Valutazione Ambientale Strategica.

Ciò premesso si evidenzia che la "*Variante normativa 2026*" ha carattere normativo ed è finalizzata all'aggiornamento delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale mediante:

- introduzione di criteri localizzativi per la realizzazione di nuovi impianti per la distribuzione di carburanti a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 1451/2026 (Reg. n. 3541/2024)
- adeguamento delle NTA del PRG a disposizioni legislative provinciali;

La variante non comporta modificazioni cartografiche, non introduce nuove destinazioni urbanistiche che comportano consumo di suolo, oltre a quanto già presente nelle zonizzazioni del PRG vigente, non incrementa la capacità insediativa del piano e non modifica il dimensionamento. Ai sensi dell'art. 20 della L.P. 15/2015 e della normativa relativa alla valutazione Ambientale Strategica di seguito richiamata nel dettaglio, risulta necessario verificare se tali modifiche possano comunque produrre effetti ambientali significativi.

1. Riferimenti normativi e procedurali

1.1 Riferimenti normativi

L'articolo 20 della LP 15/2015 stabilisce che nel procedimento di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale è assicurata la loro valutazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, per contribuire a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e per promuovere lo sviluppo sostenibile, ai sensi delle direttive europee 92/43/CEE e 2001/42/CE. In particolare, l'obiettivo della Direttiva Europea 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, meglio nota come "Direttiva VAS", è quello di intervenire a monte delle altre procedure di valutazione ambientale (Valutazione di impatto ambientale e Valutazione di incidenza), integrando la dimensione ambientale all'atto dell'elaborazione e adozione di piani e programmi configurandosi in tal modo come processo contestuale all'iter di pianificazione o programmazione oltre che come strumento di supporto alle decisioni. La "Direttiva VAS" è stata introdotta a livello provinciale con il Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg., da ultimo modificato con d.P.P. 24 novembre 2009, n. 29-31/Leg., ai sensi dell'articolo 11 della Legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10. In particolare, la "VAS" è stata recepita come "processo di autovalutazione inserito nel procedimento di adozione dei piani e dei programmi preordinata all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione dei predetti piani e programmi". In pratica, la valutazione strategica è condotta direttamente dal soggetto deputato all'adozione del piano o del programma, ed è costruita insieme allo stesso, come elemento integrante e funzionale alle scelte contenute nella pianificazione. Le procedure previste dalla normativa provinciale in materia di VAS sono le seguenti: – verifica di assoggettabilità; – valutazione ambientale strategica o VAS; – rendicontazione urbanistica. Come accennato in premessa, il presente elaborato costituisce il documento di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica della Variante normativa 2026 al PRG del Comune di Trento.

1.1.1 Aspetti procedurali della verifica di assoggettabilità a VAS

L'articolo 3 bis del D.P.P. sopra richiamato stabilisce che i PRG e i piani dei parchi naturali provinciali sono soggetti a valutazione strategica o rendicontazione urbanistica mentre il comma 8 del medesimo articolo elenca i casi di esclusione dai processi di VAS o di rendicontazione urbanistica:

- *i piani attuativi, eccetto quelli che comportano variante al PRG;*
- *le rettifiche degli errori materiali;*
- *le varianti – anche relative agli insediamenti storici – afferenti la localizzazione o la realizzazione di opere e di interventi, qualora i relativi progetti non siano sottoposti alla procedura di verifica o di valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge provinciale n. 28 del 1988 e del relativo regolamento di esecuzione;*
- *le modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti di pianificazione sovraordinata per i quali è già stata svolta l'autovalutazione o la procedura di verifica rispetto alle possibili alternative, nonché*

l'adeguamento delle rappresentazioni grafiche e degli altri elaborati di PRG a seguito dell'approvazione di piani, di programmi e di progetti costituenti varianti ai PRG in forza di legge o dell'avvenuta esecuzione di opere concernenti infrastrutture da potenziare o progettate o dell'avvenuta trasformazione di aree boscate in aree agricole in seguito ad autorizzazione della competente autorità forestale;

– le varianti a carattere conformativo, anche ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo o di asservimento, per opere già contemplate dai piani sovraordinati per i quali è già stata svolta l'autovalutazione o la procedura di verifica o per la reiterazione del vincolo stesso; le varianti o le modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alla disciplina concernente gli insediamenti storici, il dimensionamento degli alloggi per tempo libero e vacanze, nonché il patrimonio edilizio tradizionale esistente.

Il D.P.P. sopra richiamato stabilisce inoltre che le varianti ai PRG sono soggette a rendicontazione urbanistica salvo che la procedura di verifica escluda l'obbligo di tale adempimento. L'autovalutazione-rendicontazione è sempre richiesta quando la variante al PRG riguarda:

- siti e zone della rete Natura 2000 che richiedono la valutazione d'incidenza;*
- trasformazione di aree agricole di pregio di cui all'articolo 38, comma 7, delle norme di attuazione del PUP o di aree agricole di cui all'articolo 37, comma 8, delle norme di attuazione del PUP;*
- ampliamento di aree sciabili di cui all'articolo 35, comma 5, delle norme di attuazione del PUP;*
- opere e interventi i cui progetti sono sottoposti a procedura di verifica o di valutazione di impatto ambientale.*

Inoltre, il citato articolo 20 della LP 15/2015 precisa che la valutazione di tali piani verifica ed esplicita, su scala locale, anche la coerenza con la valutazione dei PTC o, se non approvati, del PUP. In considerazione dei contenuti che è tenuto ad affrontare il PRG di Trento si è avviato il processo di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica facendo riferimento alla seguente documentazione:

- “Indirizzi per le strategie della pianificazione territoriale e per la valutazione strategica dei piani”, Allegato E del PUP;*
- “Indicazioni metodologiche per l'autovalutazione dei piani territoriali delle comunità (PTC)” e “Indicazioni metodologiche per la rendicontazione urbanistica dei piani regolatori generali (PRG) e dei piani dei parchi naturali provinciali” approvate con DGP 349 del 26.02.2010 ai sensi del punto 7 dell’“Ambito di applicazione” di cui all'Allegato III del D.P.P. sopra richiamato.*

1.1.2 Conduzione del processo di verifica di assoggettabilità a VAS

Ai fini del processo di di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica i soggetti interessati sono i seguenti:

- Soggetto competente: è individuato nel Consiglio comunale per quanto riguarda l'adozione della variante al PRG;
- Struttura organizzativa competente: corrisponde al Servizio competente alla redazione della Variante al PRG, ossia al Servizio Urbanistica del Comune di Trento;
- Struttura ambientale: è individuata nel Servizio Transizione ecologica, verde e parchi del Comune di Trento. Nel caso di verifica di assoggettabilità, l'art. 3, comma 4, del D.P.P. sopra

richiamato, dispone che il soggetto competente è tenuto a consultare la struttura ambientale, se distinta rispetto alla struttura organizzativa competente, che può formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni.

1.1.3 Verifica dell'interferenza tra la variante al PRG e i siti della Rete Natura 2000

Per verificare l'eventuale interferenza diretta o indiretta tra la Variante in esame e le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Rete Natura 2000 si è fatto riferimento alla metodologia impiegata nella Relazione di Incidenza ambientale del PUP che prevede due differenti condizioni strutturali nel rapporto areale tra i siti Natura 2000 e le azioni di piano: 1) intervento che incide sull'area del sito nel quale l'azione è diretta e direttamente percepibile; 2) intervento esterno al sito ma per il quale non è possibile escludere a priori una interferenza coi processi biologici o ecologico-ambientali che caratterizzano i sistemi e le loro componenti all'interno dei siti. Ai fini della presente verifica sono stati considerati i perimetri dei siti Natura 2000 come approvati da ultimo con il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 28 marzo 2014 "Designazione di 123 ZSC della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Provincia Autonoma di Trento".

Tabella 1- Individuazione degli effetti della Varianti rispetto alle ZSC.

Denominazione ZSC	zona	Codice ZSC	Interferenze con ZSC
Tre Cime Monte Bondone	ZSC 1	IT3120015	Nessuna Le azioni della variante non interferiscono con la ZSC
Torbiera delle Viote	ZSC 2	IT3120050	Nessuna Le azioni della variante non interferiscono con la ZSC
Stagni della Vela - Soprasasso	ZSC 3	IT3120051	Nessuna Le azioni della variante non interferiscono con la ZSC
Doss Trento	ZSC 4	IT3120052	Nessuna Le azioni della variante non interferiscono con la ZSC
Foci dell'Avisio	ZSC 5	IT3120053	Nessuna Le azioni della variante non interferiscono con la ZSC
Burrone di Ravina (Val Gola)	ZSC 6	IT3120105	Nessuna Le azioni della variante non interferiscono con la ZSC
Gocciadoro	ZSC 7	IT3120122	Nessuna Le azioni della variante non interferiscono con la ZSC
Monte Barco – Le Grave	ZSC 8	IT3120170	Nessuna Le azioni della variante non interferiscono con la ZSC

Trattandosi di una variante normativa che non prevede specifici cambi di zonizzazione nella cartografia del PRG, non risultano interferenze dirette con le ZSC. Eventuali interferenze sono state verificate anche in relazione alle zone H1 che, sulla base delle modifiche normative introdotte con la presente variante (artt. 71 e 83bis delle NTA) risultano urbanisticamente idonee alla localizzazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti. Tale verifica è stata condotta mediante l'applicazione di un buffer di 100 e 300m dai perimetri delle H1 idonee (vedi figura 1).

Come precisato nella Relazione di Incidenza ambientale del PUP, “*si tratta di misure fondamentalmente arbitrarie, ma più volte trovate in letteratura, che danno l'idea del progressivo diminuire con la distanza dell'intensità dei possibili impatti portati, o prodotti, da attività esterne ai siti di pregio naturalistico*”, e che “*oltre 300 metri di distanza si può ritenere praticamente cessata l'azione negativa del generatore d'un possibile disturbo.*”.

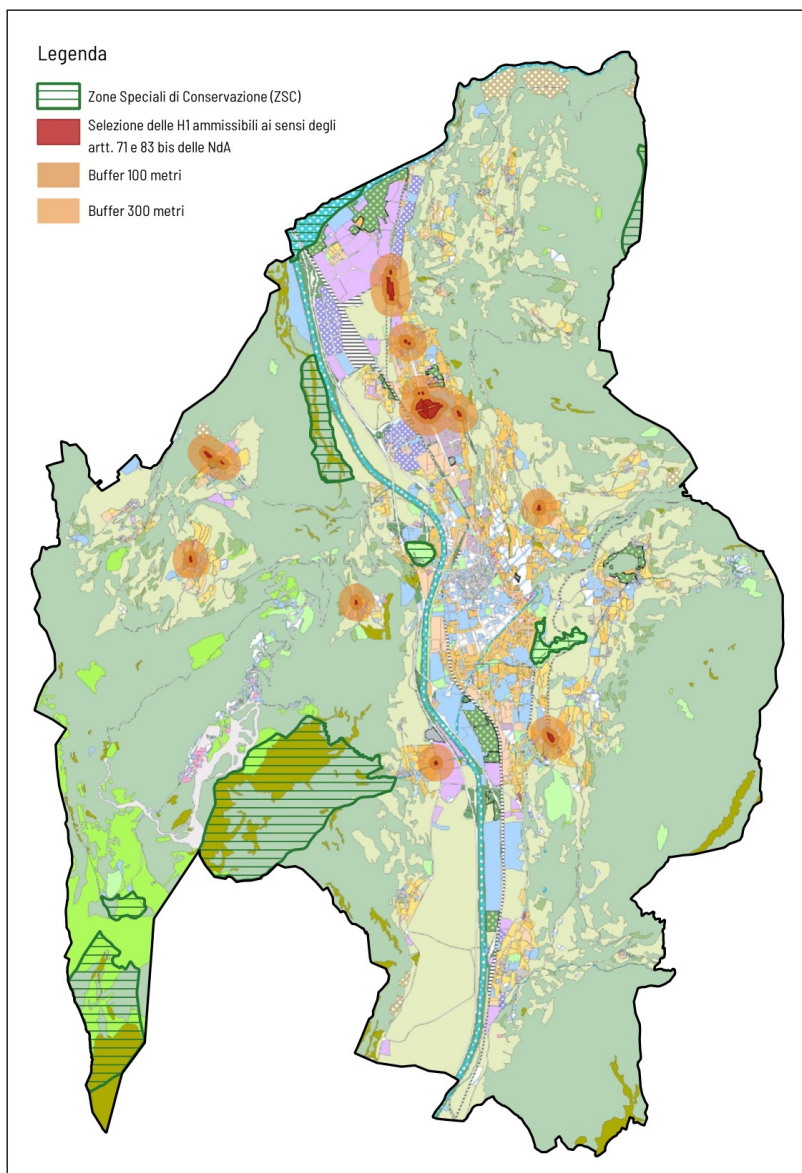


Figura 1 - Verifica spaziale delle interferenze fra H1 (artt. 71 e 83bis) e le ZSC

Dalla verifica condotta è emersa pertanto l'assenza di interferenze sia dirette che indirette tra le azioni della variante e le ZSC presenti nel territorio comunale. Di conseguenza, è possibile escludere fin d'ora potenziali incidenze significative sui siti della Rete Natura 2000.

1.1.4 Quadro normativo di riferimento

- Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale, "Codice dell'ambiente"), Parte II, Titolo II – in particolare l'art. 6, commi 2, 3 e 3 bis (piani soggetti a VAS o a verifica di assoggettabilità), l'art. 12 (verifica di assoggettabilità), l'art. 5, comma 1, lett. a), c), l), m), n) e o) (definizioni di piano, VAS, autorità competente, autorità procedente e soggetti competenti in materia ambientale), e l'Allegato I alla Parte II (criteri per la verifica di assoggettabilità), cui l'Allegato 2 al D.P.P. 15-68/Leg. dà attuazione a livello provinciale;
- Legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, art. 11, che ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 individua la disciplina regionale/provinciale di attuazione della VAS per i piani di competenza degli enti locali;
- Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. – "Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE" – come modificato dal D.P.P. 24 novembre 2009, n. 29-31/Leg., applicabile ai piani e programmi adottati dagli enti locali, tra cui i PRG comunali e le relative varianti;
- Allegato II al D.P.P. 15-68/Leg. – Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi sull'ambiente (art. 3, comma 4);
- Allegato III al D.P.P. 15-68/Leg. – Linee guida per l'autovalutazione degli strumenti di pianificazione territoriale, con relativa Appendice 1 recante lo schema di riferimento per il documento di verifica;
- Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge urbanistica provinciale) e s.m.i.,

Si dà atto che il regime del D.P.P. 15-68/Leg. resta applicabile, per i piani degli enti locali, in quanto la disciplina di maggior dettaglio introdotta con D.P.P. 3 settembre 2021, n. 17-51/Leg. riguarda i soli piani e programmi di competenza provinciale.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 152/2006, sono sottoposti a VAS i piani e programmi che, pur non rientrando tra quelli di cui alla lett. a) (settori indicati dalla norma), possono avere effetti significativi sull'ambiente, tenuto conto del possibile impatto su aree protette designate ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE. Ai sensi dell'art. 6, comma 3, per i piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale, ovvero per le modifiche minori ai piani già sottoposti a valutazione, la VAS è necessaria solo qualora l'autorità competente valuti che essi possano avere effetti significativi sull'ambiente, secondo i criteri di cui all'Allegato I alla Parte II del Codice, da accertarsi attraverso lo svolgimento della procedura di verifica di assoggettabilità disciplinata dall'art. 12. È in tale cornice, recepita a livello provinciale dal D.P.P. 15-68/Leg., che si colloca la presente verifica.

2. Definizione del "Quadro logico della variante"

La presente verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica ha come obiettivo quello di sintetizzare i contenuti della variante al PRG in esame e di fornire le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente con riferimento ai criteri di valutazione

contenuti nell'Allegato II al D.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg e ss.mm. Nello specifico, la verifica di assoggettabilità valuta il grado di coerenza delle trasformazioni urbanistiche, prospettate con la variante normativa 2026, con il quadro della pianificazione provinciale di grado sovraordinato, con gli altri strumenti di pianificazione comunale (coerenza interna) e con il quadro delineato dal PUP vigente (coerenza esterna). Di seguito è riportato il percorso metodologico che è stato adottato nella presente procedura di verifica.

2.1 Obiettivi, strategie e azioni della variante

La variante in esame è stata “ricostruita” in termini di finalità/problema, obiettivi, strategie e azioni. Questo consente di ricostruire una mappa completa delle logiche sistemiche che governano le relazioni fra il livello gerarchico degli obiettivi e quello degli interventi. Di seguito è riportata la “logica” della variante in esame ricostruita a partire dalla Relazione illustrativa.

Tabella 2- Quadro logico della variante normativa 2026 al PRG

PROBLEMA - TIPO	OBIETTIVO	STRATEGIA	AZIONE
a. Inadempienza del Comune rispetto all'obbligo di individuare criteri, requisiti e caratteristiche delle aree idonee alla realizzazione di impianti di distribuzione di Carburanti (Sentenza del Consiglio di Stato n. 1451/2026 (Reg. n. 3541/2024)	Ob1. Adeguamento delle norme relative alla localizzazione degli impianti di distribuzione di carburanti	S1. Definizione dei criteri localizzativi per la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti	A1. Modifica art. 71. A2. Modifica art. 83 bis
	Ob2.1 Adeguamento delle NTA del PRG alle modifiche introdotte nella L.P. 15/2015 dalla L.P. 8 luglio 2025, n. 3	S2. Recepimento della normativa relativa alle distanze	A3. Modifiche artt. 3, 34, 37, 39.
b. Necessità di recepire alcune modifiche normative della L.P. 15/2015 in materia di distanze tra fabbricati (nuovi artt. 60 bis, 60 ter, 60 quater L.P. 15/2015) e di recupero dei sottotetti a fini abitativi	Ob2.2 Esclusione della possibilità di sopraelevazione dei sottotetti a fini abitativi in deroga agli indici del PRG al di fuori dei centri abitati	S3. Conferma NTA del PRG in materia di sopraelevazioni al di fuori dei centri abitati	A4. Modifica artt. 86 bis e 87
	Ob3. Adeguamento delle NTA alle	S4. Recepimento della normativa urbanistica	A5. Modifica artt. 57 bis e 72.
c. Non coerenza tra alcune NTA del PRG vigente e la			

normativa urbanistica sovraordinata	norme urbanistiche sovraordinate in merito agli edifici esistenti in aree agricole e aree a verde privato	sovraordinata e modifica delle NTA interessate	
-------------------------------------	---	--	--

2.2. Lo scenario zero

Lo scenario “zero”, ovvero la non attuazione della variante, non risulta percorribile in quanto la sentenza del Consiglio di Stato n. 1451/2026 (Reg. n. 3541/2024) impone al Comune di dare esecuzione al dispositivo in quanto è stato sancito l'inadempimento del Comune rispetto alla definizione dei criteri localizzativi per la realizzazione di nuovi impianti per la distribuzione di carburanti. Il non adeguamento alle modifiche della L.P. 15/2015 non è perseguibile in quanto l'Amministrazione, con la variante normativa 2026, intende introdurre modifiche ascrivibili a adeguamenti derivanti dal vigente ordinamento, in particolare per quanto attiene alla riconferma delle disposizioni normative del PRG relative alle sopraelevazioni al di fuori dei centri abitati che, in assenza della riconferma operata dalla variante in esame, sarebbero assentibili anche se in contrasto con gli indici del PRG ai sensi dell'art. 110 bis comma 2 della LP15/2015 e ss.mm.ii.. La mancata riconferma della disciplina in materia di recupero dei sottotetti comporterebbe infatti un incremento del carico urbanistico generalizzato che l'Amministrazione intende evitare, in particolare in ambiti che negli anni sono stati caratterizzati da un rilevante sviluppo edilizio quale ad esempio la collina est. In ultimo, il recepimento delle modifiche normative in materia di distanza previste dalla L.P. 8 luglio 2025, n. 3 del luglio 2025, si rende necessario per eliminare i contrasti normativi e garantire la chiarezza ai tecnici e ai cittadini durante la presentazione delle pratiche edilizie. In riferimento a quest'ultimo aspetto, data la natura normativa della variante, l'Amministrazione ha ritenuto necessario precisare anche alcuni contenuti degli articoli 57 bis e 72.

2.3 Lo scenario di variante e sua evoluzione

Lo scenario di variante, la cui “logica” è stata ricostruita al paragrafo 2.1, considera dunque le modifiche normative necessarie che vengono introdotte mediante una variante non sostanziale ai sensi dell'art. 39.

2.4 Inquadramento generale e finalità

La variante persegue la finalità di adeguare le NTA del PRG vigente a sopraggiunte disposizioni che possono essere distinte in tre macro-ambiti:

- A) l'adeguamento urgente delle NTA, ai sensi dell'art. 39 comma 2 lett. a), al fine di consentire la localizzazione degli impianti di distribuzione di carburanti, a seguito della

sentenza del Consiglio di Stato n. 1451/2026 (Reg. n. 3541/2024), pubblicata il 23 febbraio 2026, che ha accertato l'inadempimento del Comune rispetto all'obbligo di individuare criteri, requisiti e caratteristiche delle aree idonee, ai sensi del D.Lgs. 32/1998;

- B) l'adeguamento delle NTA, ai sensi dell'art. 39 comma 2 lett. e), alle modifiche introdotte nella L.P. 15/2015 dalla L.P. 8 luglio 2025, n. 3 (recepimento del D.L. 69/2024 "Salva Casa"), in materia di distanze tra fabbricati (nuovi artt. 60 bis, 60 ter, 60 quater L.P. 15/2015) e di recupero dei sottotetti a fini abitativi (nuovo art. 110 bis L.P. 15/2015), avvalendosi della facoltà, prevista dall'art. 122, comma 8 novies, di escludere l'applicazione in deroga agli indici di PRG entro il 1° agosto 2026;
- C) l'adeguamento alla disciplina sovraordinata ai sensi dell'art. 39 comma 2 lett. e) per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nelle zone agricole (art. 57 bis NTA) e nelle zone a verde privato (art. 72 NTA), in attuazione del principio di semplificazione e non duplicazione della disciplina (art. 17 L.P. 15/2015).

La variante ha natura essenzialmente normativa: non modifica la zonizzazione del PRG né introduce nuove previsioni insediative di carattere generale; l'unica eccezione su nuove possibilità insediative, riguarda l'individuazione dei criteri per la localizzazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti che avviene comunque nell'ambito di zone già destinate all'insediamento e nello specifico le zone H1 e H1 con apposito perimetro individuata dalla p.ed. 791/1 C.C. Gardolo ai sensi degli artt. 71 e 83 bis (cfr. § 5.1).

Tabella 3- Articoli oggetto di modifica

Ambito	Articoli NTA	Natura della modifica
A) Impianti carburanti in attuazione della sentenza CdS 1451/2026 (Reg. n. 3541/2024)	artt. 71, 83 bis	Introduzione di criteri generali di localizzazione; ammissibilità puntuale su p.ed. 791/1 C.C. Gardolo, oggi inedificabile
B1) Distanze (recepimento L.P. 3/2025)	Artt. 3, 37, 39, 87, 97	Adeguamento a disposizioni statali/provinciali sovraordinate e immediatamente cogenti
B2) Sottotetti (recepimento L.P. 3/2025)	artt. 34, 37, 57 bis, 86 bis (nuovo), 87	Esclusione della deroga generalizzata agli indici di PRG; conferma disciplina vigente;
C) Edifici esistenti in zone agricole e zone a verde privato	artt. 57 bis, 72	Restrizione rispetto agli interventi sul patrimonio edilizio esistente nelle zone destinate all'agricoltura in zone agricole e chiarimento norma su ampliamento edifici in zona H2 – "Verde privato"

3. Il Contesto territoriale e ambientale

La Direttiva europea 2001/42/CE chiede di verificare i possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e

archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Analogamente, il regolamento provinciale in materia di VAS prevede che nella prima fase del processo di VAS sia descritto lo stato dell'ambiente (o scenario zero) del territorio interessato dal piano o programma in coerenza con i criteri di cui all'allegato II al "regolamento VAS".

Con riferimento al presente processo valutativo, sono state selezionate le componenti ambientali e territoriali considerando come area geografica di riferimento l'intero territorio comunale. Le potenziali criticità saranno approfondite nel capitolo dedicato alla valutazione ambientale delle azioni di variante.

3.1 Individuazione delle variabili ambientali e territoriali

A partire dai fattori ambientali proposti dalla normativa provinciale "VAS"¹ sono state individuate quelle variabili, ambientali, per le quali risulta plausibile attendersi una evoluzione nel tempo, sia positiva che negativa, anche in mancanza di indicatori specifici.

Tabella 4- Individuazione delle variabili ambientali e territoriali.

	FATTORE	RILEVANZA	MOTIVAZIONE
Componenti ambientali	Clima	No	-
	Aria	No	-
	Suolo	No	-
	Sottosuolo	Si	In termini di potenziale inquinamento di suolo
	Acqua	Si	In termini di qualità e utilizzo delle acque. Aspetto affrontato nella componente "Sottosuolo"
	Biodiversità, flora e fauna	No	-
	Paesaggio	No	-
	Popolazione e salute umana	No	-
	Patrimonio culturale	No	-
	Rischi naturali	No	-
Altri fattori	Accessibilità, traffico e parcheggi	No	-
	Efficienza energetica e produzione di fonti rinnovabili	No	-
	Rifiuti	No	-

Le variabili ambientali "Acqua" e "sottosuolo" possono essere rilevanti ai fini della valutazione delle modifiche normative introdotte con la Variante normativa 2026. Le modifiche volte a definire i criteri localizzativi per la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti possono incidere dal punto di vista di acqua e sottosuolo.

3.2 Quadro conoscitivo ambientale

L'obiettivo del quadro conoscitivo ambientale è quello di individuare le criticità e le opportunità presenti sul territorio al fine di indirizzare correttamente le scelte e gli obiettivi della variante. A tale fine, per ciascuna componente o fattore ambientale è sintetizzato lo stato attuale a partire da informazioni e dati esistenti e fornita una prima valutazione qualitativa dello stato attuale e il trend

1 Allegato III al DPP 14.09.2006, n. 15-68/Leg, Appendice 3.

atteso, ricostruito sulla base dell'andamento delle caratteristiche generali della componente medesima nell'arco temporale considerato. Nel dettaglio, per sintetizzare lo stato della componente considerata sono state impiegate le colorazioni semaforiche per rappresentare lo stato di salute positivo, negativo o mediocre per fattori ambientali ritenuti rilevanti nell'ambito della variante in esame, ovvero il sottosuolo e l'acqua. Per l'analisi del trend, trattandosi di una tendenza, è stato utilizzato il simbolo della freccia: verso l'alto-tendente a un miglioramento, orizzontale - stazionario, verso il basso - tendente al peggioramento. Inoltre, con il punto interrogativo sono indicate le tendenze non valutabili per l'assenza di una chiara tendenza e/o per la mancanza di serie storiche di dati.

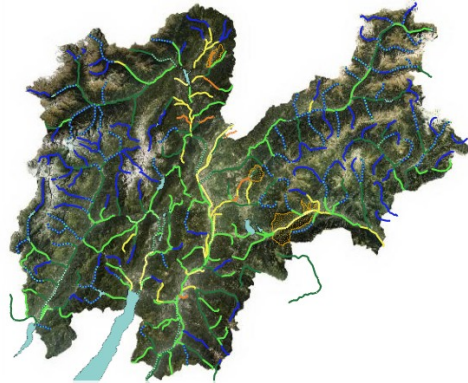
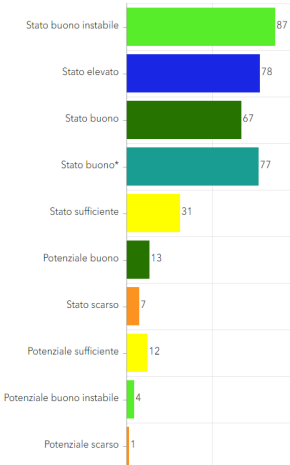
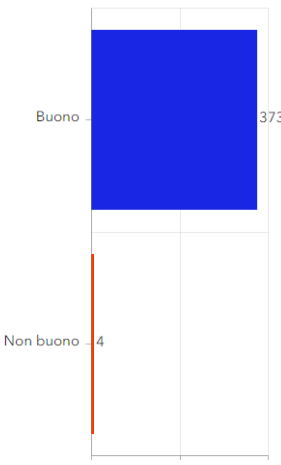
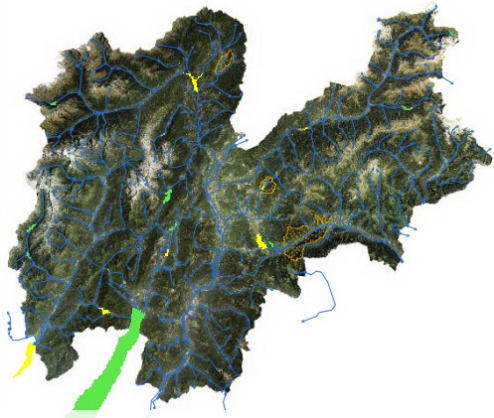
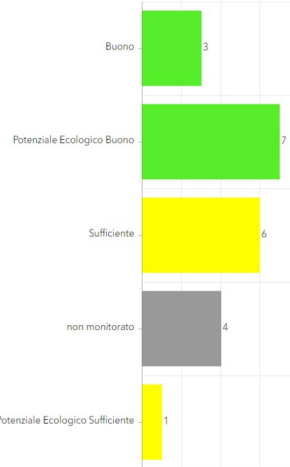
Tabella 5- Legenda relativa alla rappresentazione di sintesi degli indicatori considerati

STATO ATTUALE		TENDENZA NEL TEMPO	
	Positivo		Progressivo miglioramento nel tempo
	Mediocre		Andamento costante nel tempo
	Negativo		Progressivo peggioramento nel tempo
	Non valutabile, incerto e/o che necessita di ulteriori indagini		Andamento variabile e oscillante
			non valutabile (non emerge una chiara tendenza o non sono disponibili serie storiche)

3.2.1 Qualità dell'acqua e del sottosuolo

Secondo il Piano di Tutela delle Acque 2022 della Provincia di Trento, dei 377 corpi idrici fluviali monitorati, solo 4 (l'1% del totale) non hanno raggiunto lo stato chimico buono (qualità chimica: non buona). Per quanto riguarda la qualità ecologica, almeno 235 corpi hanno raggiunto la qualità almeno buona (buono-elevato), mentre altri 134 si collocano nella fascia buono instabile-sufficiente. Per quanto riguarda la qualità dei laghi, questa risulta da migliorare: dei 21 corpi idrici lacustri, la qualità ecologica di solo 3 raggiunge lo stato ecologico buono, mentre 7 hanno potenziale ecologico buono e altri 7 sono comunque sufficienti (4 non monitorati). La qualità delle acque sotterranee è buona; lo stato qualitativo è buono per tutti i corpi idrici sotterranei - 22 in tutto il territorio provinciale, ad eccezione della Valle del Chiese. La rete di monitoraggio per la determinazione dello stato qualitativo dei corpi idrici sotterranei è attualmente una rete di monitoraggio di sorveglianza, così come previsto dal D.Lgs. 30/2009, finalizzata a fornire la base per programmare un eventuale monitoraggio operativo, qualora i risultati individuino corpi idrici a rischio. La rete di monitoraggio, per i tre corpi idrici vallivi ritenuti più vulnerabili (Adige, Sarca e Brenta), è stata progettata tenendo conto delle indicazioni contenute nella Carta della criticità idrica sotterranea.

Tabella 6- Piano di Tutela della Acque 2022, APPA)

NUMERO CORPI IDRICI	MAPP 	QUALITÀ ECOLOGICA	QUALITÀ CHIMICA																								
377 fluviali		 <table><tr><td>Stato buono instabile</td><td>87</td></tr><tr><td>Stato elevato</td><td>78</td></tr><tr><td>Stato buono</td><td>67</td></tr><tr><td>Stato buono*</td><td>77</td></tr><tr><td>Stato sufficiente</td><td>31</td></tr><tr><td>Potenziale buono</td><td>13</td></tr><tr><td>Stato scarso</td><td>7</td></tr><tr><td>Potenziale sufficiente</td><td>12</td></tr><tr><td>Potenziale buono instabile</td><td>4</td></tr><tr><td>Potenziale scarso</td><td>1</td></tr></table>	Stato buono instabile	87	Stato elevato	78	Stato buono	67	Stato buono*	77	Stato sufficiente	31	Potenziale buono	13	Stato scarso	7	Potenziale sufficiente	12	Potenziale buono instabile	4	Potenziale scarso	1	 <table><tr><td>Buono</td><td>373</td></tr><tr><td>Non buono</td><td>4</td></tr></table>	Buono	373	Non buono	4
Stato buono instabile	87																										
Stato elevato	78																										
Stato buono	67																										
Stato buono*	77																										
Stato sufficiente	31																										
Potenziale buono	13																										
Stato scarso	7																										
Potenziale sufficiente	12																										
Potenziale buono instabile	4																										
Potenziale scarso	1																										
Buono	373																										
Non buono	4																										
21 lacustri		 <table><tr><td>Buono</td><td>3</td></tr><tr><td>Potenziale Ecologico Buono</td><td>7</td></tr><tr><td>Sufficiente</td><td>6</td></tr><tr><td>non monitorato</td><td>4</td></tr><tr><td>Potenziale Ecologico Sufficiente</td><td>1</td></tr></table>	Buono	3	Potenziale Ecologico Buono	7	Sufficiente	6	non monitorato	4	Potenziale Ecologico Sufficiente	1	 <table><tr><td>Buono</td><td>9</td></tr><tr><td>Buono per giudizio esperto</td><td>11</td></tr><tr><td>non monitorato</td><td>1</td></tr></table>	Buono	9	Buono per giudizio esperto	11	non monitorato	1								
Buono	3																										
Potenziale Ecologico Buono	7																										
Sufficiente	6																										
non monitorato	4																										
Potenziale Ecologico Sufficiente	1																										
Buono	9																										
Buono per giudizio esperto	11																										
non monitorato	1																										

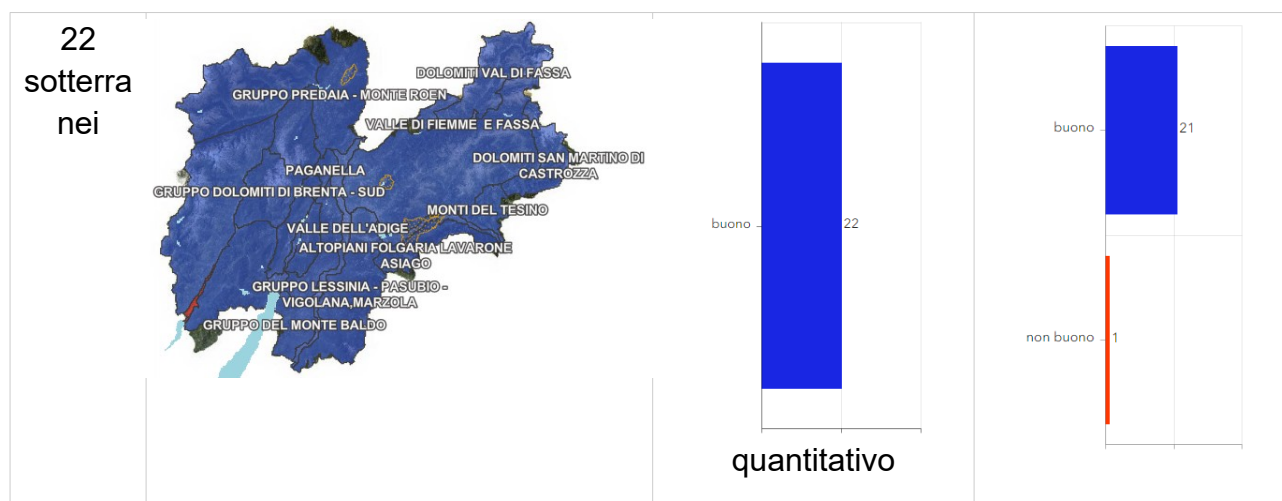


Tabella 7- Sintesi componente Sottosuolo e qualità delle acque

Indicatore	Criticità	Potenzialità	Stato attuale	Trend
Qualità corpi idrici sotterranei Carta di criticità idrica sotterranea Carta delle risorse idriche	Sito inquinato di interesse nazionale di Trento nord	Buono stato chimico dei siti di monitoraggio dello stato di qualità dei corpi idrici sotterranei Valore dei nitrati molto inferiore alla soglia di attenzione	J	U

3.3 Sintesi del quadro conoscitivo ambientale

Con riferimento agli indicatori del sistema ambientale riguardo al tema acqua e sottosuolo si rileva una situazione positiva. La variante in esame, riguardando essenzialmente modifiche normative in aree già destinate all'insediamento, non andrà a peggiorare gli indicatori che incidono sugli indicatori esaminati (acqua e sottosuolo) e sul fattore di consumo di suolo.

4. Valutazione degli obiettivi e delle strategie

L'orientamento alla sostenibilità di piani e programmi costituisce uno dei principi base delle politiche europee in materia di valutazione ambientale. Tale orientamento comporta l'obbligo, per ciascun piano, di associare le previsioni di piano ad obiettivi di sostenibilità ambientale e la necessità che l'insieme dei piani dei diversi livelli faccia riferimento in maniera coerente ai medesimi obiettivi. La verifica di coerenza risponde alla necessità di assicurare tale orientamento. Due sono le verifiche di coerenza che assumono importanza primaria: la coerenza “interna” tra gli obiettivi specifici del piano e le azioni destinate a raggiungerli e la coerenza “esterna” tra gli obiettivi del piano e gli obiettivi dei piani e programmi sovraordinati e locali.

Al fine di verificare la coerenza dei contenuti della “variante normativa 2026” sono state condotte le seguenti verifiche:

- verifiche di coerenza interna, finalizzate ad analizzare la coerenza tra gli obiettivi e le azioni della variante e tra i medesimi obiettivi e i contenuti del PRG vigente;
- verifiche di coerenza esterna, finalizzate ad analizzare la coerenza tra gli obiettivi della variante e gli obiettivi di piani sovraordinati, in primo luogo il PUP. La verifica di coerenza è stata condotta anche rispetto agli obiettivi di sostenibilità ambientale del PUP e alla Strategia provinciale per lo Sviluppo Sostenibile (SproSS)².

Per ciascuna verifica è riportato un giudizio di sintesi sotto forma di matrice cromatica, di cui si riporta la legenda, contenente la rispondenza dell'obiettivo/strategia considerato al criterio di raffronto.

VERIFICA DELLA COERENZA	
C	Coerente
PC	Parzialmente coerente
NC	Non coerente
NP	Non pertinente

4.1 Verifiche di coerenza interna

Per quanto riguarda la verifica di coerenza interna fra gli obiettivi e le strategie proposte e le azioni individuate dalla presente variante, emerge una sostanziale coerenza delle relazioni. Infatti, nonostante le modifiche normative riguardino ambiti pianificatori distinti, azioni e strategie agiscono sinergicamente al fine di perseguire gli obiettivi di revisione delle NTA del PRG, come mostrato nella tabella sottostante.

² Approvata con deliberazione della Giunta provinciale 15 ottobre 2021 n. 1721.

Tabella 8- Verifica di coerenza interna tra obiettivi, strategie e azioni della variante normativa 2026

		OBIETTIVI E STRATEGIE			
		Ob1 - Adeguamento delle norme relative alla localizzazione degli impianti di distribuzione di carburanti	Ob2.1 – Adeguamento delle NTA del PRG alle modifiche introdotte nella L.P. 15/2015 dalla L.P. 8 luglio 2025, n. 3	Ob2.2 – Esclusione della possibilità di sopraelevazione dei sottotetti a fini abitativi in deroga agli indici del PRG al di fuori dei centri abitati	Ob3 - Adeguamento delle NTA alle norme urbanistiche sovraordinate in merito agli edifici esistenti in aree agricole e aree a verde privato
		S1 Definizione dei criteri localizzativi per la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti	S2 Recepimento della normativa relativa alle distanze	S3 Conferma NTA del PRG in materia di sopraelevazioni al di fuori dei centri abitati	S4 Recepimento della normativa urbanistica sovraordinata e modifica delle NTA interessate
AZIONI	A1	C	NP	NP	NP
	A2	C	NP	NP	NP
	A3	NP	C	NP	C
	A4	NP	C	C	C
	A5	NP	NP	NP	C

Nell'ambito delle verifiche di coerenza interna è opportuno verificare la coerenza tra gli obiettivi della variante normativa 2026 e gli obiettivi individuati per l'elaborazione del PRG vigente (Variante 2019)³. A tal fine, nella tabella seguente si riportano gli obiettivi e le corrispondenti strategie del nuovo PRG ritenuti pertinenti con i contenuti della "variante normativa 2026".⁴ Nella tabella sottostante vengono evidenziate le voci coerenti.

Tabella 9- Verifica di coerenza interna tra la variante 2026 e gli obiettivi del PRG vigente ritenuti pertinenti

OBIETTIVI E STRATEGIE NUOVO PRG		Ob1	Ob2.1	Ob2.2	Ob3
		S1 Definizione dei criteri localizzativi per la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione e di carburanti	S2 Recepimento della normativa relativa alle distanze	S3 Conferma NTA del PRG in materia di sopraelevazioni al di fuori dei centri abitati	S4 Recepimento della normativa urbanistica sovraordinata e modifica delle NTA interessate
OB1 Stop al consumo di suolo	S1 Nessuna nuova area edificabile	C	NP	C	NP
	S2 Stralcio delle previsioni inattuate	NP	NP	NP	NP
	S3 Ridimensionamento delle previsioni inattuate	NP	NP	NP	NP
OB3 Tutela e valorizzazione del territorio aperto	S5 Realizzazione di infrastrutture verdi e blu diffuse nel territorio	NP	NP	NP	NP
	S7 Riconoscere il ruolo degli orti in ambiente urbano	NP	NP	NP	NP
OB7 Raccordare il sistema dei servizi pubblici con l'assetto urbano	S18 Verificare l'adeguatezza della dotazione di servizi per i diversi quartieri e i sobborghi e la loro accessibilità	NP	NP	C	NP
	S19 Facilitare l'intervento privato nella realizzazione e nella gestione dei servizi	C	NP	NP	NP
	S20 Incrementare la dotazione di spazi verdi	NP	NP	NP	NP
	S21 Perseguire un equilibrio territoriale nella dotazione dei servizi	NP	NP	NP	NP
	S25 Verificare l'attualità delle	NP	NP	NP	NP

3 Con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 7 marzo 2018 è stato approvato il documento per la definizione degli obiettivi per la revisione complessiva del Piano Regolatore Generale del Comune di Trento denominato "Il futuro della città di Trento si costruisce oggi. Obiettivi e percorso della Variante generale al Piano Regolatore Generale". Tale documento è stato elaborato nell'ambito del processo di formazione del nuovo PRG di Trento, propedeutico alla variante 2019 al PRG, approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 182 del 12 febbraio 2021.

4 Per l'elenco completo degli obiettivi e delle strategie definite per il nuovo PRG si rinvia al Documento di Scoping allegato al Documento degli obiettivi approvato nel 2018.

	previsioni delle zone per servizi non attivate e, se ancora attuali, delineare strumenti per la loro attivazione				
	S26 Rafforzamento dei "luoghi centrali"	NP	NP	NP	NP

Dalla tabella è possibile rilevare come la "variante normativa 2026" presenti coerenze rispetto ad alcune specifiche strategie attraverso le quali è stato elaborato il PRG vigente. Gli obiettivi e le strategie volte a localizzare nuovi impianti di distribuzione di carburanti su zone già destinate all'insediamento (zone H1 e H1. ammissibili ai sensi degli artt.71 e 83 bis) sono coerenti con l'obiettivo "stop consumo di suolo" nonché con la strategia che mira a non prevedere nuove aree edificabili. L'introduzione di tali criteri risulta coerente con la strategia del PRG vigente di "Facilitare l'intervento privato nella realizzazione e nella gestione dei servizi" in quanto fornisce maggiore chiarezza ai potenziali operatori del settore sulle possibili zone nelle quali è possibile localizzare nuovi impianti di distribuzione di carburanti. In modo analogo la conferma delle norme che già regolavano le sopraelevazioni al di fuori dei centri storici confermano la possibilità di recuperare sottotetti a fini abitativi evitando di orientare il soddisfacimento del fabbisogno residenziale mediante nuove aree edificabili. Il fatto di confermare le attuali norme in materia di sopraelevazione dei sottotetti, in luogo della possibilità di andare in deroga agli indici del PRG, risulta altresì coerente rispetto all'adeguatezza della dotazione di servizi per i diversi quartieri e i sobborghi e la loro accessibilità. In sintesi, la "variante normativa 2026" può ritenersi coerente con gli obiettivi del PRG vigente ritenuti pertinenti.

4.2 Verifiche di coerenza esterna

La verifica della coerenza esterna è stata condotta tra gli obiettivi della variante e i seguenti aspetti:

- coerenza con gli indirizzi strategici/strategie del PUP;
- coerenza con l'analisi SWOT ambientale Territorio Val d'Adige;
- coerenza con le strategie vocazionali del Territorio Val d'Adige;
- coerenza con gli obiettivi sostenibilità ambientale del PUP;
- coerenza con il Documento preliminare della Strategia provinciale per lo Sviluppo Sostenibile (SproSS).

Tabella 10- Verifica di coerenza esterna: obiettivi Variante normativa 2026 e indirizzi strategici/strategie PUP

OBIETTIVI VARIANTE	INDIRIZZI STRATEGICI/STRATEGIE DEL PUP*													
	Indirizzi strategici				Strategie									
	A. Identità	B. Sostenibilità	C. Integrazione	D. Competitività	I. Promuovere l'identità territoriale e la gestione innovativa e responsabile del paesaggio	II. Favorire uno sviluppo turistico basato sul principio di sostenibilità che valorizzi le risorse culturali, ambientali e paesaggistiche	III. Garantire la sicurezza del territorio e degli insediamenti	IV. Perseguire uno sviluppo equilibrato degli insediamenti	V. Perseguire un uso sostenibile delle risorse forestali, montane e ambientali	VI. Perseguire la permanenza e sviluppo delle aree agricole di pregio e promuovere l'agricoltura di montagna	VII. Perseguire un uso responsabile delle risorse ambientali non rinnovabili ed energetiche promuovendo il risparmio delle risorse e le energie alternative	VIII. Organizzare la gerarchia delle reti infrastrutturali garantendo i benefici sia a livello locale che provinciale	IX. Perseguire interventi sul territorio finalizzati a migliorare l'attrattività del Trentino per lo sviluppo delle attività produttive di ordine endogene ed esogene	X. Favorire il manifestarsi di condizioni materiali e immateriali che agevolano l'integrazione tra gli attori economici, tra questi e le istituzioni e il sistema della
Ob1	NP	C	NP	C	C	NP	C	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
Ob2.1	NP	NP	NP	C	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
Ob2.2	C	C	NP	NP	C	C	C	C	NP	NP	NP	NP	NP	NP
Ob3	C	C	NP	NP	C	C	C	C	NP	NP	NP	NP	NP	NP

In ragione della finalità di introdurre modifiche normative che incidono su aspetti specifici, vengono evidenziate le coerenze tra i contenuti e gli obiettivi della variante in esame e gli indirizzi strategici e le strategie volte principalmente a preservare il paesaggio e un assetto coerente del territorio.

Tabella 11- Verifica di coerenza esterna: obiettivi Variante normativa 2026 e SWOT ambientale Territorio Val d'Adige

OBIETTIVI VARIANTE	ANALISI SWOT AMBIENTALE VAL D'ADIGE*												
	Punti di forza e opportunità					Punti di debolezza e rischi							
	Dotazione notevole di attrezzature collettive	Vasta offerta di istituzioni culturali, formative e di ricerca	Apprezzabili opportunità di lavoro	Integrazione della qualità insediativa con la qualità paesaggistica	Valorizzazione dei beni culturali, eventi espositivi e iniziative di promozione	Eccessivo accentramento di servizi e attività potenzialmente decentrabili	Pendolarismo	Ripristino della qualità ambientale e urbana	Consumo di suolo	Cicli di approvvigionamento di risorse	Produzione di emissioni	Smaltimento dei reflui e dei rifiuti	Delicatezza ambientale dell'area del Monte Bondone
Ob1	NP	NP	NP	C	NP	NP	NP	NP	C	NP	NP	NP	NP
Ob2.1	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
Ob2.2	NP	NP	NP	C	NP	NP	NP	NP	C	NP	NP	NP	NP
Ob3	NP	NP	NP	C	NP	NP	NP	NP	C	NP	NP	NP	NP

Con riferimento all'analisi SWOT ambientale del Territorio Val d'Adige si rileva una sostanziale coerenza tra le modifiche normative introdotte rispetto al tema del consumo di suolo, come già evidenziato, ritenuto un significativo punto di debolezza e di rischio e con le opportunità legate all'integrazione della qualità insediativa con la qualità paesaggistica in quanto le modifiche normative relative a sopraelevazioni, distributori ed edifici in aree agricole poggiano anche sulla difesa degli aspetti paesaggistici.

Tabella 12- Verifica di coerenza esterna: obiettivi Variante e strategie vocazionali Territorio Val d'Adige

OBIETTIVI VARIANTE	STRATEGIE VOCAZIONALI DEL PUP PER IL TERRITORIO DELLA VAL D'ADIGE*								
	Migliorare i collegamenti extra-provinciali	Organizzare la gerarchia delle reti infrastrutturali migliorando l'intermodalità garantendo alternative valide di trasporto pubblico e rendendo compatibile il traffico pesante a lungo raggio	Riorganizzare le zone artigianali di espansione per raggruppamenti di aziende e/o consorzi	Riorganizzare e governare il flusso di persone pendolari che gravitano sulla città di Trento	Promuovere le attività artigianali tradizionali nel centro storico di Trento e nei nuclei di antica origine dei sobborghi	Promuovere uno sviluppo turistico integrato, al fine di valorizzare le risorse culturali (centro storico di Trento), ambientali e paesaggistiche (Monte Bondone), nonché le produzioni tipiche del territorio (viticoltura di predio)	Perseguire lo sviluppo ordinato delle attività industriali ed artigianali, incrementando la dotazione di servizi alle imprese	Perseguire una riconversione innovativa delle aree industriali dismesse che interessano in particolare Trento, ricercando l'adeguata connessione tra nuove attività produttive e potenzialità del territorio	Promuovere un patto tra la città di Trento e il territorio trentino che metta a fuoco, in termini di modernità, il ruolo della città come capoluogo e centro di servizi rispetto ai territori, in specie sotto i profili mobilità e delle funzioni
Ob1	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
Ob2.1	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
Ob2.2	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
Ob3	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP

* Il riferimento è costituito dall'elaborato E del PUP denominato "Indirizzi per le strategie della pianificazione territoriale e per la valutazione strategica dei piani", p. 56.

Rispetto alle strategie vocazionali del Territorio Val d'Adige non si rilevano elementi strettamente pertinenti rispetto alle modifiche normative proposte con la "variante normativa 2026". Gli aspetti normativi specifici introdotti con la variante in esame non trovano immediata attinenza con strategie territoriali di sviluppo del territorio a scala vasta in quanto sono finalizzati a normare aspetti molto puntuali delle trasformazioni territoriali che arrivano alla scala edilizia.

Tabella 13- Verifica di coerenza esterna: obiettivi Variante e obiettivi di sostenibilità ambientale PUP

OBIETTIVI VARIANTE	OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE*												
	1. Risparmio delle risorse energetiche non rinnovabili	2. Impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione (tutela del ciclo dell'acqua)	3. Uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti pericolosi/inquinanti	4. Tutela dell'aria: dimensioni locali e globali	5. Riduzione dell'erosione del suolo	6. Tutela della biodiversità, dei sistemi biologici e forestali	7. Valorizzazione del paesaggio	8. Tutela e valorizzazione del patrimonio storico e culturale	9. Coerenza della pianificazione urbanistica	10. Coerenza degli interventi di trasformazione urbana	11. Coerenza delle strategie di sviluppo	12. Promozione della qualità dell'ambiente di vita	13. Promozione della cultura dello sviluppo sostenibile
Ob1	NP	NP	C	NP	C	NP	C	NP	C	C	C	NP	NP
Ob2.1	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	C	C	C	NP	NP
Ob2.2	NP	NP	NP	NP	C	NP	C	NP	C	C	C	NP	NP
Ob3	NP	NP	NP	NP	C	NP	C	NP	C	C	C	NP	NP

* Il riferimento è costituito dall'Appendice 3 dell'Allegato III "Linee guida per l'autovalutazione degli strumenti di pianificazione territoriale" di cui al D.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg come modificato da ultimo dal D.P.P.

Rispetto agli obiettivi di sostenibilità ambientale del PUP si rileva una piena rispondenza con gli obiettivi di coerenza con la pianificazione urbanistica, coerenza degli interventi di trasformazione urbana e di coerenza con le strategie di sviluppo delineati dal PUP. Una sostanziale coerenza della variante in esame si ravvisa rispetto all'obiettivo di valorizzazione del paesaggio e di riduzione del consumo di suolo. In ultimo, rispetto alle norme relative ai criteri per la localizzazione degli impianti di distribuzione di carburanti, si rileva una piena coerenza rispetto all'uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti pericolosi/inquinanti, poiché le medesime prescrivono il pieno rispetto delle normative vigenti nelle specifiche materie.

Tabella 14- Verifica di coerenza esterna: obiettivi Variante normativa 2026 e Documento preliminare della SproSS

Obiettivi prioritari	1. PER UN TRENTINO PIÙ INTELLIGENTE					2. PER UN TRENTINO PIÙ VERDE E PRIVO DI EMISSIONI DI CARBONIO					3. PER UN TRENTINO PIÙ CONNESSO		4. PER UN TRENTINO PIÙ SOCIALE						5. PER UN TRENTINO PIÙ VICINO AI CITTADINI E ALLE CITTADINE		
	Obiettivi di sostenibilità provinciale	Lavoro	Formazione scolastica	Economia circolare	Turismo sostenibile	Agricoltura	Biodiversità	Acqua	Riduzione delle emissioni	Sicurezza del territorio	Mobilità sostenibile	R&S – Innovazione e Agenda Digitale	Povertà	Casa	Stili di vita	Responsabilità sociale	Parità di genere	Diritto	Servizi sanitari	Territorio	Legalità e criminalità
Ob1		NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	C	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
Ob2.1		NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
Ob2.2		NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	C	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
Ob3		NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	C	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP

Per quanto riguarda la verifica di coerenza con la Strategia provinciale per lo Sviluppo Sostenibile, sempre tenendo a mente gli specifici ambiti sui cui le norme vanno a intervenire, si rileva la sostanziale coerenza con il tema della sicurezza del territorio in quanto le norme riguardanti distributori, sopraelevazioni e costruzioni in aree agricole muovono da considerazioni che mettono tale aspetto in primo piano.

5. Valutazione delle azioni

5.1 Impianti di distribuzione di carburanti (artt. 71, 83 bis)

Si tratta dell'ambito di modifica che richiede la maggiore attenzione ai fini della presente verifica, in quanto unico elemento della variante suscettibile di produrre, in sede attuativa, una trasformazione del territorio completamente assente nella disciplina vigente. La variante, in ottemperanza al giudicato del Consiglio di Stato, introduce nell'art. 83 bis delle NTA una disciplina generale e immediatamente operativa dei criteri di localizzazione dei nuovi impianti di distribuzione di carburanti, in sostituzione del precedente rinvio a una individuazione puntuale mai effettuata. I nuovi impianti sono ammessi nelle zone H1 e H1. ammissibili ai sensi degli artt.71 e 83 bis.

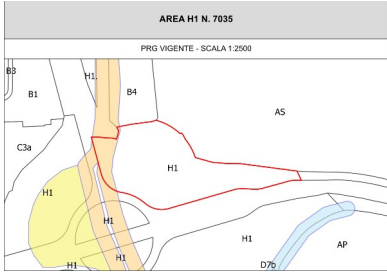
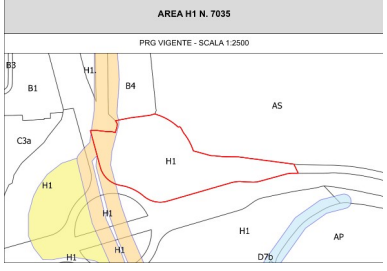
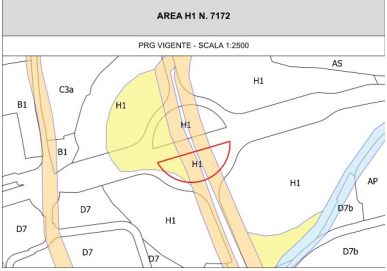
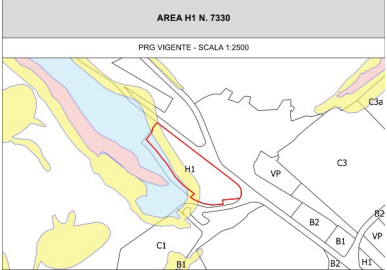
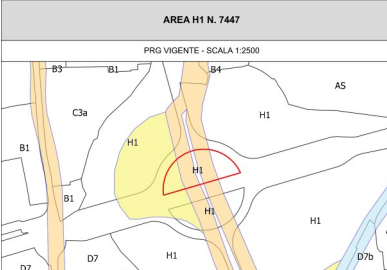
I criteri di localizzazione introdotti dal nuovo comma 1 ter dell'art. 83 bis prevedono cumulativamente che i nuovi impianti: siano esterni alle zone territoriali omogenee A (insediamenti storici, città consolidata, Aie, beni tutelati); siano prospicienti la viabilità principale, come individuata nel nuovo schema grafico allegato alle norme; siano esterni alle Aree di tutela ambientale di cui all'art. 79 delle NTA; rispettino le disposizioni della Carta di sintesi della pericolosità (D.G.P. n. 1630/2018).

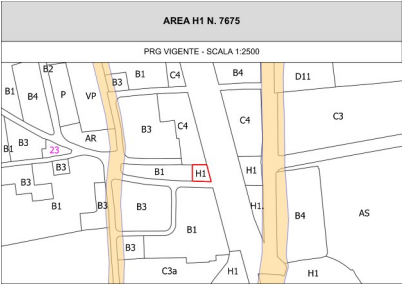
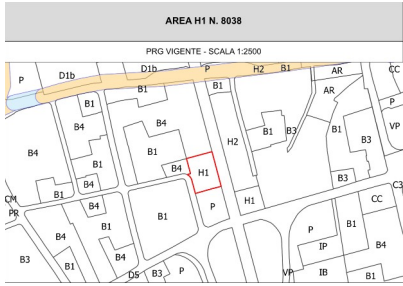
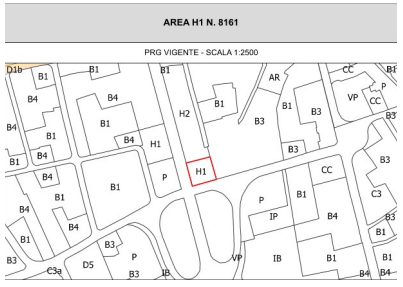
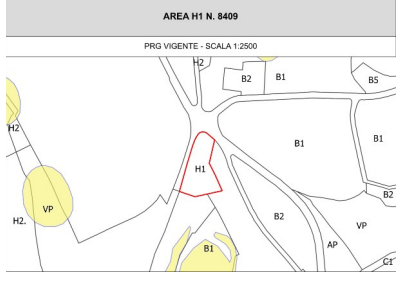
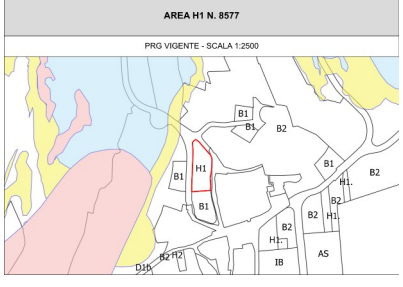
La disciplina generale relativa alle zone H1 e H1. ammissibili ai sensi degli artt.71 e 83 bis ha, di per sé, carattere selettivo e restrittivo rispetto alla situazione pregressa, poiché introduce per la prima volta filtri localizzativi espliciti a tutela dei centri storici e delle aree a pericolosità geologica/idraulica: sotto questo profilo l'effetto atteso è di segno neutro o lievemente positivo rispetto all'assenza di criteri nella disciplina oggi vigente.

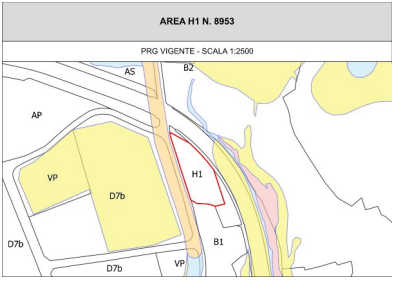
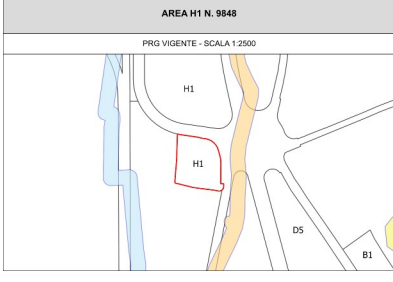
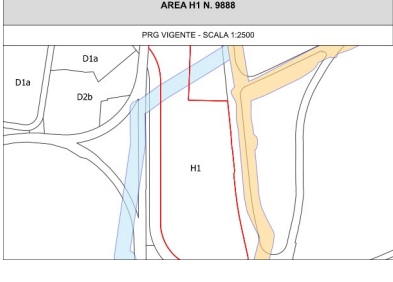
Riguardo alle eventuali interferenze che possono scaturire dalle modifiche normative apportate al fine di localizzare nuovi impianti di distribuzione di carburanti e la Carta di Sintesi della Pericolosità, si ritiene opportuno approfondire le valutazioni riportando le considerazioni emerse in sede di Conferenza dei servizi e riportate nel parere del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio PAT (prot. n. PAT/RFS013-10/08/2026-0641571). In sede di conferenza dei servizi il Servizio Bacini montani ha rilevato che *“numeroso varianti, ricadono in aree critiche per fenomeni alluvionali, individuate a diverse penalità dalla CSP. Tuttavia ritiene che, la variante normativa introdotta per le aree ‘H1’, non comporti un aumento dell’esposizione alla pericolosità (in termini di carico antropico e beni materiali) superiore allo stato vigente, considerate le possibilità di intervento/utilizzo di dette aree già attualmente consentite dalla Norma di Piano. Pertanto, ritiene di demandare ad un’eventuale fase di progetto lo studio di compatibilità per interventi ricadenti in aree a penalità della CSP in corrispondenza delle varianti proposte, secondo le disposizioni normative espresse dall’Allegato C della D.d.G.P. 1361 di data 12 settembre 2025. Evidenzia anche che le varianti intercettano spesso la rete idrografica per la quale vige l’obbligo di salvaguardia e di mantenimento della continuità idraulica, oltre a quanto espresso dall’art. 29 delle N.d.A. del PGUAP. Infine, sottolinea l’inderogabilità della fascia di rispetto idraulico pari a 10 m, prevista dalla L.P. 18/76 e s.m., per nuove edificazioni (compresi sporti, aggetti, interrati ed ampliamenti). Il parere ‘POSITIVO’ espresso nella tabella che segue è strettamente correlato alla presente premessa.”* Di seguito si riporta una tabella che illustra le interferenze delle aree

Tabella 15- Verifica delle interferenze tra le zone per la localizzazione di impianti per la distribuzione di carburanti (artt. 71 e 83 bis) e la CSP e parere conferenza dei servizi

25

	POSITIVO
	POSITIVO
	POSITIVO
	Il Servizio Geologico rileva che l'area ricade, per una limitata porzione verso monte, in Penalità P3 per crolli rocciosi. Considerando le destinazioni vigente e di progetto equiparabili sotto l'aspetto dell'esposizione al pericolo, rimanda alla fase di progetto l'analisi della criticità sopra evidenziata, ai sensi dell'art. 16 della N.d.A. della CSP.
	POSITIVO

	POSITIVO
	POSITIVO
	POSITIVO
	POSITIVO
	POSITIVO

	POSITIVO
	POSITIVO
	POSITIVO

Un approfondimento dal punto di vista dei potenziali impatti sull'ambiente va evidenziato in merito al rischio di sversamento di idrocarburi nel sottosuolo. La norma introdotta all'art. 83 bis prescrive che, per poter installare nuovi impianti, è necessario il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ambientale, in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 32/1998. A tale riguardo si sottolinea che la zona H1 con apposito perimetro identificata alla p.ed. 791/1 C.C. Gardolo e introdotta dall'art. 71, è stata in passato oggetto di una condizione di contaminazione del sito. Di conseguenza, nella variante denominata opere pubbliche 2017 che, in accoglimento di una segnalazione del parere della PAT, ha riclassificato la p.ed. 791/1 C.C. Gardolo, sulla quale insisteva un distributore di carburanti, come zona H1. – zone destinate a servizi privati – senza edificabilità in coerenza con la necessità di bonifica. La certificazione di avvenuta bonifica relativa al “Procedimento di bonifica - Progetto di bonifica dell'ex punto vendita ESSO (PVF 2549/PBL106312) sito in Trento, fraz. Gardolo, via Bolzano, 205 (p.ed.791 C.C. Gardolo) - codice sito 205002” (prot. S305/2020/U450/17.5-2010-68/MDR-ab), rilasciata dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e pervenuta al comune con nota prot. 100778 d.d. 11/05/2020, certifica a oggi *“che gli interventi effettuati risultano conformi al Progetto unico di bonifica pervenuto da Golder Associates S.r.l. in data 3 febbraio 2016 (ns. prot. n. 53718), successivamente modificato ed integrato con i documenti pervenuti dalla stessa Golder Associates S.r.l. in data 13 marzo 2017 (ns. prot. n. 141788) ed in data 27 dicembre 2017 (ns.*

prot. n. 746125), come da ultimo autorizzato dal Servizio urbanistica e ambiente del comune di Trento con provvedimento n. 2/2018/53 del 20 marzo 2018” e prescrive “il transito dell'area dalla sezione di anagrafe relativa ai siti inquinati a quella relativa ai siti bonificati”. Il futuro insediamento di un impianto di distribuzione di carburanti (attività a sua volta a rischio di sversamento di idrocarburi nel sottosuolo) richiederà comunque in sede di titolo edilizio/autorizzazione settoriale l'individuazione di eventuali prescrizioni a tutela dell'ambiente e da recepire nel progetto sia in questa specifica area che nelle altre zone H1 che dovessero risultare idonee all'insediamento di nuovi distributori ai sensi dei criteri stabiliti dall'art. 83 bis delle NTA del PRG.

A livello pianificatorio non risultano dunque criticità rispetto ai potenziali impatti sull'ambiente derivanti dall'ampliamento degli usi ammessi nell'ambito delle zone H1 e H1 con apposito perimetro ammissibili ai sensi degli artt.71 e 83 bis.

5.2 Distanze (artt. 3, 37, 39, 87, 97)

Le modifiche recepiscono, per effetto dell'adeguamento alla disciplina sovraordinata, i nuovi artt. 60 bis, 60 ter e 60 quater della L.P. 15/2015, immediatamente prevalenti sulle norme comunali incompatibili dal 10 luglio 2025. Si tratta quindi dell'adeguamento formale del testo delle NTA a una disciplina sovraordinata già di per sé cogente e non derogabile dal Comune, che abroga i commi ormai superati (4.1 bis, 4.3) e riformula la disciplina delle distanze dai perimetri di zona (nuova distanza minima di 5 metri dalle zone E, F, G e dalle zone C fino all'approvazione dei piani attuativi). Le modifiche agli artt. 37, 87 e 97 sono precisazioni terminologiche o richiami espliciti al rispetto delle norme sulle distanze, prive di effetti sostanziali autonomi. Non essendo in alcun caso ammesse distanze inferiori a quelle già stabilite dalla normativa sovraordinata, non si ravvisano effetti ambientali significativi, diretti o indiretti, riconducibili a questo ambito di modifica.

5.3 Recupero dei sottotetti (artt. 34, 37, 57 bis, 86 bis, 87)

Il nuovo art. 110 bis della L.P. 15/2015 ammetterebbe, dal 1° agosto 2026, il recupero dei sottotetti anche in deroga agli indici di PRG, salva la facoltà per il Comune di escludere tale deroga con la presente variante (art. 122, comma 8 novies, L.P. 15/2015). Il Comune, avvalendosi di tale facoltà, con il nuovo art. 86 bis delle NTA, esclude espressamente il recupero dei sottotetti in deroga agli indici del PRG, confermando la disciplina vigente (artt. 37, comma 2, lett. b; 57 bis; 87), più restrittiva rispetto al regime derogatorio che sarebbe altrimenti divenuto applicabile.

L'effetto di questa scelta è di segno conservativo rispetto allo scenario di riferimento normativo (cioè rispetto a cosa accadrebbe se il Comune non intervenisse): mantenendo i limiti già vigenti (altezza massima di sopraelevazione, condizioni di urbanizzazione della zona, esclusione delle zone dove il PRG non ammette la sopraelevazione), la variante evita un potenziale incremento di carico edilizio diffuso che si sarebbe determinato in assenza di intervento, non determinando pertanto alcun impatto negativo sull'ambiente.

5.4 Edifici esistenti in aree agricole e zone a verde privato (artt. 57 bis, 72)

La modifica dell'art. 57 bis ricollega esplicitamente l'ampliamento massimo di 120 m² di Sun al limite del 20% della Sun esistente previsto dall'art. 77, comma 2, della L.P. 15/2015. Si tratta di una restrizione delle possibilità edificatorie pregresse, esplicitamente motivata nella Relazione illustrativa della prima adozione con la volontà di contenere il consumo di suolo agricolo e gli interventi “fuori scala” riscontrati in applicazione della disciplina previgente: l'effetto atteso è di segno positivo rispetto alla tutela del territorio rurale.

La modifica dell'art. 72 ha invece carattere di chiarimento applicativo: elimina il riferimento equivoco alla “ristrutturazione edilizia” come limite alla tipologia di intervento ammessa nelle zone H2 – Verde privato, ammettendo esplicitamente la demolizione con ricostruzione anche su diverso sedime, ma senza alterare i parametri quantitativi già vigenti (ampliamento massimo di 75 m² di Sun oppure 20% del volume fuori terra, altezze massime invariate). Poiché il carico insediativo massimo ammissibile per ciascun lotto non risulta modificato, e gli interventi restano confinati entro il perimetro di aree già urbanizzate o edificate, non si ravvisano effetti ambientali significativi ulteriori rispetto al regime vigente.

5.5 Verifica della coerenza con la classificazione acustica comunale

In merito alla verifica di coerenza della variante con la classificazione acustica comunale si rileva che le modifiche introdotte con la variante in esame riguardano zone già destinate all'insediamento e non fanno emergere incongruenze tra la classificazione vigente e le modifiche normative proposte.

Si segnala comunque che è in corso la revisione della classificazione acustica del territorio comunale nell'ambito di cui saranno effettuate le opportune valutazioni considerando anche la presente variante.

5.6 Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi sull'ambiente

In considerazione di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 4, del D.P.P. si è proceduto a verificare la rispondenza tra i contenuti della variante e i criteri di cui all'allegato II al citato decreto, il cui esito è riportato nella seguente tabella.

Tabella 16- Verifica di congruenza fra i criteri di valutazione provinciali e la variante al PRG

Caratteristiche della variante	Descrizione
In che misura il piano stabilisce un quadro di riferimento per progetti e altre attività	Effetto nullo. La variante non individua nuove aree di trasformazione né definisce parametri edificatori generali diversi da quelli vigenti, salvo la disciplina di dettaglio per gli impianti di distribuzione di carburanti nelle zone H1 (rispondenti ai criteri e H1 con apposito perimetro identificata alla p.ed. 791/1 C.C. Gardolo, già esistenti come categoria di piano. La variante non definisce il quadro di riferimento per progetti da assoggettare a VIA o Screening ai sensi della LP

	19/2013.
In che misura il piano influenza altri piani, inclusi quelli gerarchicamente ordinati	Effetto nullo. Il piano recepisce e non contrasta con la pianificazione sovraordinata (PUP, L.P. 15/2015); non vi è influenza su piani di pari o superiore livello.
Pertinenza della variante per l'integrazione delle condizioni ambientali in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, sotto il profilo ambientale, economico e sociale	Effetto basso. Gli interventi in materia di sottotetti e zone agricole sono orientati al contenimento del consumo di suolo (art. 18 L.P. 15/2015); l'intervento sugli impianti carburanti introduce criteri escludenti in base a criteri viabilistici di tutela ambientale e paesaggistica assenti in precedenza.
Rilevanza della variante per l'attuazione della normativa ambientale per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque)	Effetto basso. Il piano dà attuazione a una Sentenza del Consiglio di Stato n. 1451/2026 in materia di razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti (D.Lgs. 32/1998) e recepisce normative sovraordinate di livello provinciale che in parte seguono la direzione della limitazione del consumo di suolo (art. 18 L.P. 15/2015) promossa anche a livello comunitario.
Caratteristiche degli effetti e delle aree potenzialmente interessate	Descrizione
Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti	Effetto basso. Sono stati identificati e stimati in modo qualitativo i possibili effetti ambientali indotti dalle singole azioni di variante che risultano nel complesso positivi.
Carattere cumulativo degli effetti	Effetto alto. Sono stati identificati e stimati in modo qualitativo i possibili effetti cumulativi indotti dalla variante che risultano in complesso positivi, soprattutto in termini di riduzione del consumo di suolo.
Natura transfrontaliera degli effetti	Effetto nullo. La variante non presenta effetti transfrontalieri.
Rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti)	Effetto nullo. La variante non comporta rischi per la salute umana o per l'ambiente.
Entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);	Effetto alto. Essendo una variante normativa vale per tutto il territorio comunale tuttavia gli effetti sono diffusi ma di segno conservativo/non incrementale rispetto al carico edilizio ammissibile con le norme vigenti.
Dimensione delle aree interessate (uso di piccole aree a livello locale)	Effetto nullo. La variante non individua a priori specifiche zone oggetto delle modifiche introdotte
Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: a) delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale; b) del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;	Effetto nullo. I criteri introdotti dall'art. 83 bis, per la realizzazione di nuovi impianti di carburante escludono a priori le aree di maggior pregio (centri storici, zone di tutela ambientale)

c) dell'utilizzo intensivo del suolo.	
effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.	Effetto nullo. La variante non interessa la rete delle aree protette provinciali

6. Partecipazione e consultazione pubblica

L'attività di consultazione e di partecipazione all'interno del processo valutativo consente di creare una dinamica democratica e condivisa sulle scelte più generali di gestione del territorio e sulle politiche della città. La partecipazione è da considerarsi non solo come mera applicazione di una norma ma anche, e soprattutto, come opportunità di crescita di una coscienza e consapevolezza dei processi di pianificazione da parte degli abitanti che vivono e fruiscono il territorio, a partire dai requisiti di fattibilità e di opportunità delle diverse alternative progettuali. L'art. 3, comma 4, del Regolamento provinciale sulla VAS stabilisce che il soggetto competente alla redazione della variante è tenuto a consultare la struttura ambientale, in quanto distinta dalla struttura organizzativa competente, che può formulare eventuali osservazioni entro 30 giorni. Inoltre, l'art. 3 bis, comma 7, del Regolamento provinciale sopra richiamato, stabilisce che le conclusioni della procedura di verifica, comprese le motivazioni del mancato esperimento della valutazione strategica o della rendicontazione urbanistica, sono assunte all'atto della prima adozione della variante

6.1 La mappatura dei soggetti coinvolti e modalità di partecipazione pubblica

Nel disciplinare il metodo partecipativo la normativa provinciale in materia di valutazione ambientale di piani e programmi individua due categorie di soggetti legittimati a partecipare ai procedimenti di pianificazione:

- soggetti competenti in materia ambientale;
- pubblico, inteso come una o più persone fisiche o giuridiche, nonché le associazioni, le organizzazioni e i gruppi di persone. Il coinvolgimento dei portatori di interesse, compreso il pubblico, è garantito dalle fasi di pubblicità della variante previste nell'ambito del procedimento urbanistico.

Nel caso di specie, sono stati coinvolti i seguenti soggetti:

- pubblico;
- istituzioni ed enti pubblici territoriali locali.

Di seguito è riportato l'elenco dei vari passaggi di consultazione e partecipazione dei soggetti portatori di interesse coinvolti.

Tabella 12 - Sintesi degli incontri e delle consultazioni

Data	Tema	Modalità partecipativa	Pubblico	Enti e istituzioni pubbliche	Autorità ambientali (APPA, etc)	Altri soggetti
04/05/2025	Illustrazione variante	Giunta comunale		X		
04/05/2025	Richiesta parere	Circoscrizioni		X		
07/05/2026	Illustrazione variante	Commissione consiliare per l'urbanistica e i lavori pubblici		X		
14/05/2026	Illustrazione variante	Presidenti delle Circoscrizioni e Presidenti delle Commissioni		X		

		Ambiente e Territorio				
Dal 30/06/2026 al 30/07/2026	Osservazioni	Pubblicazione documenti della variante	X			
Dal 10/08/2026 al 20/08/2026	Osservazioni sulle osservazioni	Visione delle osservazioni su richiesta	X			

Quale ulteriore passaggio del processo partecipativo si segnala che la presente verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica verrà trasmessa al Servizio Transizione ecologica, verde e parchi per il parere di competenza. L'esito del parere verrà riportato nella deliberazione di adozione definitiva.

6.1.2 Esito del procedimento di consultazione delle Circoscrizioni

Nella tabella seguente è riportato l'esito dei pareri espressi dalle circoscrizioni direttamente interessate dalla variante in sede di prima adozione.

Tabella 13 – Esito dei pareri espressi dalle circoscrizioni interessate dalla variante al PRG

Circoscrizioni	Parere	Delibera Consiglio circoscrizionale	Osservazione
1 – Gardolo	Favorevole	n. 29 dd. 27.05.2026	
2 – Meano	Favorevole	n. 21 dd. 27.05.2026	
3 – Bondone	Favorevole	n. 23 dd. 17.06.2026	
4 - Sarnano	Favorevole	n. 14 dd 04.06.2026	
5 – Ravina-Romagnano	-		
6 - Argentario	Favorevole	n. 23 dd. 28.05.2026	
7 - Povo	Favorevole	n. 20 dd. 20.05.2026	
8 - Mattarello	Favorevole	n. 15 dd. 03.06.2026	
9 - Villazzano	Favorevole	n. 16 dd. 09.06.2026	«Posto che al Punto 1.2 (pag.6) della "Variante Normativa 2026 – Relazione" si indica che: "dal punto di vista della sicurezza stradale inoltre le strade principali possono integrare più facilmente idonei spazi di decelerazione e accelerazione per l'ingresso e l'uscita dotati di adeguata visibilità, riducendo in tal modo il rischio di incidenti rispetto alle strade urbane di solito più strette e congestionate; "Considerato però lo stato della viabilità principale indicata come idonea nella Circoscrizione di Villazzano, che non rispecchia quanto esposto sopra, ovvero la presenza di idonei spazi, poiché sostanzialmente inserita in un contesto urbanizzato, si chiede di defalcare dalla viabilità principale pagina 2 di 3 copia per consultazione idonea all'installazione di distributori di carburante la SP 204 (Via Tambosi, Valnigra, Castel di Pietrapiana, ...). Si chiede quanto sopra considerando anche che in calce alle norme tecniche di attuazione viene inserito il nuovo schema grafico "Individuazione della viabilità principale e dei perimetri dei Siti di valore, tutela e attenzione paesaggistica", al quale demanda l'art. 83 bis delle norme tecniche di attuazione del PRG, ma che non è previsto l'obbligo di recepire in toto lo schema classificatorio del

			PUP.»
10 - Oltrefersina	Favorevole	n. 10 dd. 26.05.2026	
11 – San Giuseppe-Santa Chiara	Favorevole	n. 22 dd. 17.06.2026	«- Art. 87 - Il nuovo comma 5 introdotto all'articolo 87 appare contraddittorio e si presta a letture contrastanti. Compresa la finalità di limitare gli interventi di recupero abitativo dei sottotetti ai soli casi già disciplinati dalle N.d.A., si suggerisce una sua nuova formulazione prevedendo un articolo a sé stante e con comma unico così formulato: "per quanto disposto dall'articolo 110 bis comma 2 della l.p. 15/2015 è escluso il recupero abitativo dei sottotetti al di fuori dei casi disciplinati dagli articoli 37, c.2, lett. b), 57 bis e 87 delle presenti norme." - Zone agricole – atteso che la nuova norma mira a favorire la tutela delle zone agricole e limitare il consumo di suolo, appare indispensabile introdurre in norma una limitazione all'occupazione delle aree di pertinenza degli edifici esistenti, ovvero definire un "lotto virtuale" - o un areale massimo di pertinenza - entro il quale contenere le trasformazioni indotte dal recupero degli edifici esistenti, quali ad esempio gli ampliamenti, le aree a parcheggio, le eventuali sistemazioni esterne, ecc. - Altresì il recupero abitativo dei sottotetti in zona agricola per i soli edifici già residenziali andrebbe ammesso e non precluso come misura alternativa agli ampliamenti in zona E, in quanto si tratta di una norma che permette il contenimento del consumo di suolo, incentivando interventi virtuosi come il recupero energetico degli edifici esistenti.»
12 - Centro storico-Piedicastello	Favorevole	n. 28 dd. 20.05.2026	

Per il riscontro alle osservazioni pervenute da parte delle Circoscrizioni, si riporta quanto riportato nella Deliberazione di prima adozione da parte del Consiglio comunale n. 107 del 24/06/2026.

6.1.3 Esito del periodo di pubblicazione della variante a seguito della prima adozione

Durante il periodo delle osservazioni successivo alla pubblicazione della variante, dal 30/06/2026 al 30/07/2026, sono pervenute 3 osservazioni. Nessuna delle tre osservazioni è stata ritenuta accoglibile e per i dettagli delle controdeduzioni si rinvia allo specifico documento "Osservazioni, sintesi parere PAT e relative controdeduzioni" che è parte integrante della documentazione di seconda adozione della variante in esame. Durante il periodo delle osservazioni alle osservazioni, dal 10/08/2026 al 20/08/2026, non sono pervenute ulteriori osservazioni.

7. Conclusioni

Sulla base dell'analisi condotta, la Variante normativa 2026 al PRG del Comune di Trento presenta un contenuto in larghissima parte di adeguamento normativo, seppur talvolta parziale, a sopravvenute disposizioni legislative sovraordinate (L.P. 15/2015) e di attuazione di un giudicato amministrativo, privo di per sé di margini di discrezionalità localizzativa significativi; in più punti (artt. 57 bis e 86 bis) peraltro la variante ha effetto restrittivo/conservativo rispetto al regime che sarebbe altrimenti divenuto applicabile, con ricadute positive in termini di contenimento del consumo di suolo.

L'unico elemento di variante che introduce un effettivo ampliamento delle possibilità di utilizzo rispetto alle norme vigenti, sia pure circoscritto a zone già destinate all'insediamento, nello specifico le sole zone H1 che rispondono ai criteri contenuti nell'art. 83 bis e nella zona H1. identificata dalla p.ed. 791/1 C.C. Gardolo di cui all'art. 71, è costituito dall'introduzione dei criteri per la realizzazione di impianti di distribuzione di carburanti nelle suddette zone. Nell'ambito delle modifiche normative che riguardano l'insediamento di nuovi impianti per la distribuzione di carburanti risultando tuttavia già previsti i criteri di carattere localizzativo, ambientale, paesaggistico volti a limitare l'impatto sull'ambiente derivante dalla nuova disciplina. Anche per quanto riguarda i siti della Rete Natura 2000 non sono emerse interferenze né dirette né indirette rispetto derivanti dalle modifiche degli articoli 71 e 83 bis.

Le modifiche introdotte, non comportano modifiche alla Classificazione acustica in quanto riferite a destinazioni comunque compatibili con la classe acustica già assegnata.

Detto ciò, sulla base degli elementi contenuti nel presente documento e considerato che:

- la variante al PRG è stata sottoposta alla procedura di verifica di valutazione ambientale strategica urbanistica ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg e ss.mm. e del parere del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio della PAT (prot. n. PAT/RFS013-10/08/2026-0641571)
- la variante al PRG non contempla progetti da assoggettare a procedura di verifica o di VIA ai sensi della LP. 19/2013 e del relativo regolamento di esecuzione;
- la variante in esame, essendo redatta in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 39, della L.P. 15/2015, finalizzata al recepimento del dispositivo contenuto nella sentenza del Consiglio di Stato n. 1451/2026 (Reg. n. 3541/2024) e all'adeguamento derivante dal vigente ordinamento;
- le aree interessate dalle modifiche normative volte a stabilire i criteri per la localizzazione di nuovi impianti per la distribuzione di carburanti non interferiscono con la rete delle aree protette provinciali e con elementi ecosistemici di rilevante interesse;
- i potenziali effetti ambientali indotti dalla variante risultano comunque nulli o positivi;
- la variante nel suo complesso risulta coerente con i criteri di sostenibilità ambientale;

si ritiene di escludere la Variante normativa 2026 al PRG dal processo di valutazione ambientale strategica. Inoltre, ai sensi dell'art. 3 bis del D.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg e ss.mm., le conclusioni della procedura di verifica, sono assunte all'atto della seconda adozione della

variante come da integrazioni richieste dal parere del Servizio Urbanistica e tutela del Paesaggio della PAT (prot. n. PAT/RFS013-10/08/2026-0641571)